PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E

REGGIO EMILIA – FACOLTÀ DI INGEGNERIA – SEDE DI MODENA – E

CONFAPI MODENA, ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

DI MODENA, IN MATERIA DI ALTA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO

- L'Universi	tà deg	gli Studi di	Mode	na e Re	eggio Em	ilia -	- Facoltà d	i Inge	gneria	- sede
di Modena	a, di	seguito	denor	ninata	Facoltà	di	Ingegner	ia, c	odice	fiscale
00427620364, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Aldo Tomasi, nato a										
,	domic	ciliato per	· la p	resente	carica	in	Modena,	Via	Univers	sità 4,
autorizzato	dal	Consigli	o di	Ammi	nistrazio	ne	dell'Unive	rsità	stessa	a con
deliberazio	ne del		;							

- la Confapi Modena, Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Modena, di seguito denominato Confapi, con sede in via P. P. Pasolini 15, Modena, C.F. 80013150364, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Dino Piacentini, nato a........ il, con potere di firma in base alle delibere della Associazione;

premesso che

- l'art. 2 ("Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio") della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 prevede il riordino dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come valido strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza;
- l'art. 50 ("Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione") del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., prevede che "Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di

apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della Legge 17 maggio 1999 n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni".

- l'art. 23 ("Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato"), comma 4 della Legge 133 del 6 agosto 2008 ha integrato l'art. 50 del D.Lgs. 276/2003 rimettendo l'attuazione dei contratti di alto apprendistato, in assenza di regolamentazioni regionali, ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro con le università, da attuarsi, per quanto compatibili, in base ai principi stabiliti dall'art. 49, comma 4, nonchè dalle disposizioni di cui all'art. 53;
- l'art. 23 della Legge 133 del 6 agosto 2008 ha, inoltre, previsto la possibilità di assumere in apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 276/03, anche per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;
- gli atti di programmazione regionale considerano obiettivo prioritario la promozione e il sostegno dei percorsi di alta formazione e di ricerca in attuazione degli obiettivi di Lisbona 2010;
- il protocollo d'intesa siglato tra l'Università di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Ingegneria sede di Modena e il Collegio Imprenditori Edili Confapi Modena intende sviluppare forme di collaborazione orientate al potenziamento delle attività di didattica, studio e ricerca nel settore dell'Ingegneria Civile;

concordano quanto segue:

1. l'esigenza espressa dalle imprese dell'associazione Confapi Modena, anche in considerazione dei positivi risultati conseguiti con la prima sperimentazione nel

territorio nazionale, richiede l'attuazione per il periodo 2010-2014 di percorsi in apprendistato finalizzati al conseguimento di titoli di livello universitario e prioritariamente di lauree magistrali;

- 2. la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento delle lauree magistrali non può essere superiore a quarantotto mesi;
- 3. la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento dei titoli di Master universitario di I e II livello non può essere superiore a trenta mesi;
- 4. la durata massima dei contratti in apprendistato per il conseguimento dei titoli di Dottore di ricerca non può essere superiore a quarantotto mesi;
- 5. la durata dell'apprendistato può essere proporzionalmente ridotta nel caso di riconoscimento, da parte della Università, di Crediti Formativi Universitari (CFU) derivanti da esperienze formative o professionali precedenti all'avvio del contratto di apprendistato;
- 6. I giovani da inserire nelle aziende con contratti di apprendistato per il conseguimento dei titoli di studio previsti dal presente Protocollo sono selezionati dai datori di lavoro tra quelli iscritti ai corrispondenti corsi di studio, secondo modalità concordate tra la Facoltà di Ingegneria e i datori di lavoro;
- 7. l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra l'Università e i singoli datori di lavoro e riportate nel piano formativo individuale dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto;
- 8. l'attività di apprendistato può essere avviata solo a seguito di convenzioni stipulate dai datori di lavoro con la Facoltà di Ingegneria, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente sull'apprendistato;
- 9. le convenzioni disciplinano gli aspetti formativi dei contratti nel rispetto di quanto

previsto dal presente Protocollo d'intesa;

10. il contratto tra le parti deve contenere il riferimento al titolo di studio

universitario da conseguire, definire la durata del rapporto di apprendistato,

l'inquadramento ed il trattamento economico complessivamente applicato;

11. le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del

progetto al fine di assicurare "l'alternanza studio-lavoro" che caratterizza il

contratto di apprendistato ed il progressivo conseguimento dei Crediti Formativi

Universitari (CFU) necessari per l'ottenimento del titolo universitario;

12. l'Università e i datori di lavoro assicurano specifiche attività di monitoraggio in

itinere e sostegno all'apprendimento attraverso l'attivazione di adeguati servizi di

tutoraggio formativo e aziendale;

13. il titolo rilasciato all'apprendista dalla istituzione universitaria costituisce

certificazione finale del percorso; nel caso in cui l'apprendista non completi il

percorso o non consegua il titolo, l'Università e l'impresa sono rispettivamente

chiamate ad attestare i CFU e le competenze acquisite.

Le spese di bollo e di registrazione del presente Protocollo sono a carico della

Confapi Modena. Si precisa inoltre che il presente Protocollo non comporta, a

carico delle parti, alcun onere economico.

Modena,

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

(Prof. Aldo Tomasi)

IL PRESIDENTE E RAPPRESENTATE LEGALE DI CONFAPI MODENA,
ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI MODENA
(Sig. Dino Piacentini)